

R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**  
**SEZIONE A**

in persona dei magistrati:

- dott.ssa Paola GANDOLFI presidente
- dott.ssa Silvia GIANI giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Oggetto: antitrust, nullità, annullabilità e adempimento di contratto di mutuo.

Nelle cause riunite e iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con atti di citazione notificati, rispettivamente, il 20.2.2014 e il 3.3.2014

DA

**ALPINA SOCIETÀ IMMOBILIARE S.R.L.**

rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Tidona e Maura Castiglioni, come da delega in calce all'atto di citazione del 13.2.2014, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Cesare Battisti, 1

**- ATTORE NELLA CAUSA R.G. N. 12136/2014 -**

E DA

**ARNO S.R.L. e ENRICO BELLOTTI**

rappresentati e difesi dall'avv. Monica Nilsson, come da delega in calce all'atto di citazione del 27.2.2014, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano – via Chiossetto,

7

**- ATTORI NELLA CAUSA R.G. N.14160/2014 -**



R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

CONTRO

**BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.**

**BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.**

rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Pesenti e Simona Daminelli, come da procure in calce alle comparse di costituzione e risposta depositate in data 11.7.2014 e 25.7.2014, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Correggio, 43

- CONVENUTI -



R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### **per Alpina Società Immobiliare s.r.l.**

#### in via principale

- 1) accertarsi e dichiararsi la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 1956 c.c. per avere concesso credito alla Arno s.r.l. in difetto di specifica autorizzazione da parte della Alpina Società Immobiliare s.r.l., pur conoscendo che le condizioni patrimoniali della Arno s.r.l. erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, anche per violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e per tutti i motivi di cui in atti;
- 2) accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art. 1956 c.c., la liberazione della Alpina Società Immobiliare s.r.l. dalla fideiussione rilasciata per le obbligazioni contratte dalla garantita Arno s.r.l., anche per violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e per tutti i motivi di cui in atti;
- 3) accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o comunque l'invalidità e/o l'inefficacia nei confronti della Alpina Società Immobiliare s.r.l. della cessione del credito di cui al rapporto per cui è causa, che sarebbe avvenuta tra Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. e Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. per tutti i motivi di cui in atti;
- 4) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del rapporto di finanziamento intercorso e garantito dalla Alpina Società Immobiliare s.r.l. e di ogni suo effetto, in particolare per violazione della legge n. 287/1990 e delle norme di cui al d. lgs. n. 385/1993 e per l'effetto ripristinare la situazione *quo ante* alla sua conclusione, accertando che nulla è dovuto al Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. e con ogni rigetto della domanda riconvenzionale portata;

#### in via subordinata al punto 4)

- 5) accertarsi e dichiararsi, in particolare per violazione della legge n. 287/1990, delle norme di cui al d. lgs. n. 385/93, la nullità e/o l'annullamento di ogni clausola relativa al rapporto di finanziamento, illegittima e/o comunque viziata ed in particolare di quella che preveda l'applicazione di un tasso di interesse non determinato o comunque determinato in base ad elementi esterni, e per l'effetto dichiararsi l'applicabilità di nessun tasso, oppure del tasso legale di interesse in sostituzione del tasso in contratto,

R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

con verifica contestuale del superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, considerandosi ogni e qualsivoglia voce di spesa e/o di interesse pure moratorio applicata dalla Banca in rapporto;

- 6) accertarsi e dichiararsi anche la non debenza della capitalizzazione degli interessi, dichiarando che nessuna capitalizzazione è dovuta per l'intero rapporto contrattuale;
- 7) accertarsi comunque le esatte risultanze del rapporto di finanziamento intercorso senza alcun tasso di interesse, o in subordine con applicazione del tasso legale, e senza alcuna capitalizzazione e spesa non autorizzata, accertando che nulla è dovuto da parte della Alpina Società Immobiliare s.r.l.

in ogni caso

- 8) accertarsi e dichiararsi il superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, con ogni conseguenza di legge, anche dichiarando per tale motivo che nessun tasso di interesse sia dovuto dalla cliente, pure per l'effetto previsto dall'art. 1815 c.c.;
- 9) rigettarsi la domanda riconvenzionale portata dal Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a.;
- 10) accertarsi e dichiararsi comunque e con la miglior formula l'inesistenza di obbligazioni da parte della Alpina Società Immobiliare s.r.l. nei confronti di parte convenuta;
- 11) con condanna della Banca convenuta al pagamento delle spese di lite, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maurizio Tidona che si dichiara anticipatario;

in via istruttoria

- 12) come da memoria attorea ex art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c., dell'11.12.2014.

**per Arno s.r.l. e Enrico Bellotti**

nel merito in via principale

- 1) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del rapporto di finanziamento intercorso tra le parti e di ogni suo effetto, per i motivi tutti di cui in atti, in particolare per violazione della legge n. 287/1990, delle norme di cui al d. lgs. n. 385/1993 ed anche ove occorra per vizio del consenso, e per l'effetto ripristinare la situazione *quo ante* alla sua conclusione, con declaratoria di insussistenza anche



R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

relativamente alla garanzia fideiussoria e con condanna della Banca alla ripetizione di quanto corrisposto, oltre gli interessi al tasso legale da ogni singolo addebito alla restituzione e con rivalutazione monetaria nella qualità della società attrice di società commerciale, la quale avrebbe potuto utilizzare le somme in alternativo modo;

in via subordinata

- 2) accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in narrativa ed in particolare per violazione della legge n. 287/1990, delle norme di cui al d. lgs. n. 385/1993 ed altresì ove occorra per vizio del consenso, la nullità e/o l'annullamento di ogni clausola relativa al rapporto di finanziamento, illegittima e/o comunque viziata, ed in particolare di quella che preveda l'applicazione di un tasso di interesse non determinato o comunque determinato in base ad elementi esterni, e per l'effetto dichiararsi l'applicabilità di nessun tasso, oppure del tasso legale di interesse in sostituzione del tasso in contratto, con verifica contestuale del superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, considerandosi ogni e qualsivoglia voce di spesa e/o di interesse pure moratorio applicata dalla banca in rapporto;
- 3) accertarsi e dichiararsi anche la non debenza della capitalizzazione degli interessi dovuti dalla debitrice, dichiarando che nessuna capitalizzazione è dovuta per l'intero rapporto contrattuale;
- 4) accertarsi comunque le esatte risultanze del rapporto di finanziamento intercorso senza alcun tasso di interesse, o in subordine con l'applicazione del tasso legale, e senza alcuna capitalizzazione e spesa non autorizzata e per l'effetto dichiararsi la somma risultante a debito e/o credito della Arno s.r.l., condannando la Banca alla ripetizione in favore della Arno s.r.l. di quanto corrisposto in eccedenza oltre gli interessi al tasso legale da ogni singolo addebito alla restituzione e con rivalutazione monetaria nella qualità della società attrice di società commerciale la quale avrebbe potuto utilizzare le somme in alternativo modo;

in ogni caso

- 5) accertarsi e dichiararsi il superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, con ogni conseguenza di legge, anche dichiarando per tale motivo che nessun tasso di interesse sia dovuto dalla cliente, pure per l'effetto previsto dall'art. 1815 c.c.;

R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

- 6) verificata l'effettiva esistenza della lettera fideiussoria, altrimenti nulla dovendo il garante, accertarsi la nullità della fideiussione prestata a garanzia della società attrice, per i motivi tutti di cui in narrativa e comunque la non debenza degli interessi in particolare moratori in capo al fideiussore nonché di ogni spesa ed onere applicati alla garantita;
- 7) condannarsi comunque anche ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c. parte convenuta alla ripetizione di tutte le somme accertate quali corrisposte in eccedenza per il rapporto di cui è causa, con maturazione degli interessi a credito della cliente dalla data di ogni singolo addebito sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
- 8) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

in via istruttoria

- 9) come da memoria ex art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c. dell'11.12.2014.

**per Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a.**

in via principale

- 1) respingere tutte le domande di parte avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la banca nulla deve alla Arno s.r.l., alla Alpina Società Immobiliare s.r.l. e a Bellotti Enrico a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ovvero di risarcimento danni ovvero a qualunque altro titolo;

in via riconvenzionale

- 2) accertata l'esistenza del credito della banca, condannare Arno s.r.l., nonché – giusta la loro qualità di fideiussori – Alpina Società Immobiliare s.r.l. ed Enrico Bellotti al pagamento in favore del Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a., cessionaria del credito di Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., della somma di Euro 2.381.549,09, quale saldo debitore del finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente in data 15.2.2008, oltre interessi al tasso contrattuale dal 9.7.2014 al saldo ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;

in via istruttoria

- 3) respingersi l'istanza di CTU contabile, per i motivi esposti in narrativa e ammettersi la prova testimoniale articolata in memoria n. 2;

R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

in ogni caso

4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.





R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con separati atti di citazione notificati, rispettivamente, il 20.2.2014 ed il 3.3.2014 Alpina Società Immobiliare s.r.l. (di seguito Alpina), Arno s.r.l. ed Enrico Bellotti convenivano in giudizio Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. (di seguito BPCI) e Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. (di seguito BBSP).

Esponevano che in data 15.2.2008 Arno aveva stipulato con BPCI un contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente bancario con garanzia ipotecaria, della durata di 5 anni e per l'importo di 60 mesi. Il tasso degli interessi corrispettivi era fissato al 5,7% per il solo mese di febbraio dell'anno 2008. Per i mesi successivi il tasso era pari all'Euribor a tre mesi, più uno spread dell'1,15%. Gli interessi moratori erano determinati in misura pari agli interessi corrispettivi con una maggiorazione pari a 2 punti percentuali. Enrico Bellotti e Alpina avevano prestato fideiussione a favore della Banca sino a concorrenza dell'importo di Euro 3.380.000. Nel corso del rapporto BBSP era subentrato a BPCI nella titolarità del credito derivante dal finanziamento e del rapporto di conto corrente. La Commissione Europea aveva accertato che nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 alcuni Istituti di credito avevano raggiunto un'intesa illecita mirata a manipolare il procedimento di fissazione del tasso di riferimento Euribor, comminando una sanzione pecuniaria alle Banche coinvolte nell'ordine di 1,7 miliardi di Euro. Questo accertamento implicava la nullità del contratto di finanziamento o quanto meno della clausola relativa al tasso di interesse, con conseguente diritto di Arno alla restituzione di tutto quanto già versato, oltre interessi, o con la disapplicazione di ogni interesse passivo o, in subordine, con l'applicazione del tasso legale. Il contratto era comunque invalido per il difetto di conoscibilità del tasso effettivamente praticato dalla Banca. Inoltre gli interessi praticati erano usurari poiché superiori al c.d. tasso soglia vigente *pro tempore* per operazioni di tipologia corrispondente, tenuto conto della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori. Bellotti non aveva mai ricevuto copia della lettera di fideiussione. La Banca aveva continuato a concedere credito ad Arno pur essendo a conoscenza delle precarie condizioni patrimoniali del debitore e senza autorizzazione del fideiussore, con conseguente liberazione di Alpina in conformità alle disposizioni dell'art. 1956 c.c..



R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

Concludevano chiedendo la declaratoria di invalidità e/o inefficacia del contratto di finanziamento, ovvero della sola clausola relativa agli interessi, per violazione della legge n. 287/1990, del d. lgs. n. 385/1993, della legge n. 108/1996 o per vizio del consenso, con la integrale restituzione da parte delle convenute di quanto già versato, oltre rivalutazione e interessi o, in subordine, con la disapplicazione di qualunque tasso o, in ulteriore subordine, con l'applicazione del tasso legale.

BPCI e BBSP si costituivano in entrambi i giudizi con comparse depositate in data 11.7.2014 e 25.7.2014.

In via pregiudiziale di rito BPCI eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto BBSP era subentrata nella titolarità di ogni rapporto in seguito a cessione pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale del 15.1.2010. Nel merito evidenziavano il difetto di prova dell'illecito antitrust dedotto, poiché gli attori si erano limitati ad allegare articoli di stampa. In ogni caso le condotte esaminate erano riconducibili ad istituti di credito diversi dai convenuti. Nella denegata ipotesi di adesione alla prospettazione degli attori, la nullità avrebbe potuto colpire solo la clausola contenente il riferimento all'Euribor con applicazione in via sostitutiva del tasso legale, con risultati peggiorativi per le controparti, poiché attualmente l'Euribor si attestava su valori inferiori al tasso legale. Rimaneva in ogni caso fermo l'obbligo di Arno di restituire l'intero capitale residuo. Il tasso di interesse era stato fissato con riferimento all'Euribor, parametro ben preciso e determinabile ed era contenuto entro i limiti dei tassi soglia. Alpina era perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali di Arno in quanto ne era socia ed aveva partecipato alla negoziazione sulla esposizione del debitore principale, con conseguente impossibilità di invocare la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c..

BPCI concludeva chiedendo l'estromissione dal giudizio. BBSP chiedeva invece il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna in via solidale di Arno, Alpina e Bellotti al pagamento del saldo debitore di Euro 2.381.549,09, oltre interessi al tasso contrattuale dal 9.7.2014 sino al saldo effettivo.

Con ordinanza del 15.10.2014 veniva disposta la riunione dei due procedimenti e l'estromissione dal giudizio di BPCI.

Esaurita la trattazione della causa le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13.1.2016.

R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

2. In via pregiudiziale di rito, occorre dare atto della estinzione parziale del processo limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e BPCI, conseguente all'estromissione di questa convenuta dal processo, già disposta su concorde richiesta di tutte le parti in causa. Le spese di questa posizione possono essere interamente compensate, considerato che le difese di BPCI sono un perfetto duplicato di quelle svolte dall'altra convenuta BBSP.

3. Passando al merito, il Collegio rileva che le contestazioni articolate dagli attori in tema di violazione della legge n. 287/1990 sono del tutto generiche e non supportate da adeguati riscontri probatori.

Innanzitutto giova ricordare che l'onere della prova di un illecito *antitrust* grava sulla parte che ne assume l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (v. Cass. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. 5941/11, Cass. 5942/11, Cass. 7039/12).

Sul punto specifico si rivengono negli atti di causa soltanto alcune notizie di stampa pubblicate nel dicembre 2013, nelle quali si dà conto dell'esito della procedura sanzionatoria avviata dalla Commissione Europea nei confronti di alcuni istituti di credito, in seguito all'accertamento di intese illecite attuate nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 e finalizzate ad alterare il procedimento di fissazione dei tassi Libor ed Euribor (v. doc. 3 e ss. Arno). È opportuno precisare che le Banche convenute non risultano coinvolte né tantomeno sono destinatarie di alcuna sanzione.

I notiziari sopra indicati appaiono idonei a dare conto dell'effettiva esistenza di questa procedura nonché dell'esito della stessa nei termini riportati. È però al contempo evidente come non sia possibile ritenere comprovata soltanto sulla base di tali informazioni giornalistiche la pratica anticoncorrenziale contestata alle banche convenute.

La conoscenza in dettaglio dell'accertamento compiuto dalla Commissione Europea costituisce infatti la *condicio sine qua non* per ogni ulteriore valutazione in questa sede processuale, poiché solo l'esame della ricostruzione compiuta dalla Commissione sul piano logico – fattuale consentirebbe a questo Tribunale di verificarne la eventuale incidenza sui rapporti oggetto del presente giudizio.

R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

È peraltro pacifico in causa che ad oggi non sia stata ancora pubblicata la motivazione del provvedimento della Commissione, con conseguente obiettivo impedimento a conoscerne nel dettaglio i relativi contenuti.

In base ai rilievi che precedono le domande di accertamento della violazione delle legge n. 287/1990 devono essere respinte.

**4.** Sono del pari infondate anche le ulteriori contestazioni degli attori riferite alla invalidità, a vario titolo, della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi e/o moratori contenuta nel contratto del 15.2.2008.

**4.1.** Le clausole negoziali sono in primo luogo aderenti alle prescrizioni dell'art. 117, d. lgs. n. 385/1993, con indicazione chiara ed univoca del tasso di interesse praticato, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (v. doc. 1 Arno, in particolare sub artt. 6 e 8). Gli interessi corrispettivi sono fissati con rinvio *per relationem* al tasso Euribor a tre mesi, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione ricostruito nel dettaglio dalle stesse parti attrici e certamente sottratto ad qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola Banca convenuta.

Sono quindi superate tutte le obiezioni degli attori sulla pretesa indeterminatezza del tasso ed anche le collegate doglianze in tema di vizio del consenso.

**4.2.** Quanto alla lamentata violazione del c.d. tasso soglia anti usura, individuato in conformità alle prescrizioni della legge n. 108/1996, si deve ribadire in questa sede l'orientamento giurisprudenziale di merito ampiamente consolidato, secondo il quale è evidente la diversità di funzioni e la rigorosa alternatività degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori. Gli interessi corrispettivi costituiscono la remunerazione del capitale messo a disposizione e sono espressione della fisiologia del rapporto mentre gli interessi moratori trovano applicazione soltanto nella fase patologica di mancato o ritardato pagamento da parte del debitore, e comunque in via sostitutiva e non cumulativa rispetto agli interessi corrispettivi, ai quali pertanto non potranno mai essere sommati.

Nel caso di specie è peraltro pacifico che gli interessi corrispettivi e moratori come fissati, rispettivamente, dagli artt. 8 e 6 del contratto del 15.2.2008 siano sempre stati inferiori al tasso soglia.

R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

Una volta esclusa per le ragioni sopra indicate la legittimità della sommatoria algebrica di interessi corrispettivi e moratori risulta evidente che le domande svolte dagli attori sul punto siano prive di fondamento.

**5.** Alpina ha chiesto infine di accertare la ricorrenza dei presupposti dell'art. 1956 c.c. con conseguente liberazione dalle obbligazioni assunte quale fideiussore di Arno.

Anche questa domanda è infondata, poiché risulta in via documentale che Alpina sia socia al 50% di Arno dal 2009, con conseguente piena cognizione delle condizioni patrimoniali della partecipata, quanto meno dal suo ingresso nella compagine sociale (v. doc. 7 convenuta). Vi è inoltre riscontro del coinvolgimento della stessa Alpina alle trattative intercorse tra BBSP e la Arno ai fine della rinegoziazione del debito già dalla fine del 2011, ovvero ben due anni prima dalla revoca dei fidi comunicata il 28.8.2013 (v. doc. 4, 9 e 10 convenuta).

Tali circostanze permettono quindi di affermare che la stessa società garante abbia sempre avuto una conoscenza diretta e completa dell'andamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale. Non può quindi attribuire alla Banca alcuna negligenza nella gestione della posizione debitoria di Arno, volta a sfruttare – in via di ipotesi – l'inconsapevolezza di Alpina sul graduale peggioramento della situazione finanziaria del debitore principale.

**6.** È invece fondata e meritevole di accoglimento la domanda svolta in via riconvenzionale da BBSP nei confronti di Arno e dei garanti.

Vi è infatti riscontro documentale della stipula del contratto di finanziamento mediante apertura di credito bancario in conto corrente in data 15.2.2008, dello scoperto di conto corrente pari a Euro 2.381.549,09 alla data del 9.7.2014 – come risultante dalla certificazione *ex art. 50*, d. lgs. n. 385/1993 e dagli estratti comunicati ad Arno dal 2008 sino al passaggio a sofferenza della posizione – e della sottoscrizione della fideiussione da parte di Alpina e Bellotti sino a concorrenza dell'importo di Euro 3.380.000 (v. doc. 1, 11, 5, 2 convenuta).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, Arno, Alpina e Bellotti sono tenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di Euro 2.381.549,09, al quale dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi moratori maturati secondo il tasso fissato dall'art. 6 del contratto dal 9.7.2014 sino al saldo effettivo.

Si precisa che i garanti Alpina e Bellotti in ogni caso sono obbligati sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 3.380.000. .

R.G. N. 12136/2014 + R.G. N. 14160/2014

**7.** Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto dell'oggetto della presente controversia, dell'integrale soccombenza delle parti attrici e del valore del credito accertato della BBSP, si liquidano in favore della convenuta complessivi Euro 27.600,00, di cui Euro 24.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 3.600,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, ponendo tale importo a carico solidale degli attori.

#### PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- dichiara l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra Arno s.r.l., Alpina Società Immobiliare s.r.l. ed Enrico Bellotti e la convenuta Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., con spese di lite interamente compensate tra le predette parti;
- respinge le domande proposte da Arno s.r.l., Enrico Bellotti e Alpina Società Immobiliare s.r.l. nei confronti di Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a.;
- accerta l'esistenza del credito azionato da Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a. e per l'effetto condanna Arno s.r.l. nonché, in qualità di fideiussori, Alpina Società Immobiliare s.r.l. ed Enrico Bellotti al pagamento, in solido tra loro, in favore del Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a. della somma di Euro 2.381.549,09, oltre agli interessi calcolati al tasso contrattuale e decorrenti dal 9.7.2014 sino al saldo effettivo;
- condanna Arno s.r.l., Alpina Società Immobiliare s.r.l. ed Enrico Bellotti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 27.600,00, di cui Euro 24.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 3.600,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti.

Così deciso in Milano il 21 aprile 2016.

Il Presidente  
(*dott.ssa Paola Gandolfi*)

Il Giudice estensore  
(*dott. Pierluigi Perrotti*)